



COMUNE DI BAGNOLO SAN VITO
Provincia di Mantova



REGOLAMENTO COMUNALE DELLE SAGRE

Approvato con deliberazione C.C. N. ⁵² del 20/12/2016, in vigore dal



COMUNE DI BAGNOLO SAN VITO

Provincia di Mantova

Via Roma – 29 _ C.A.P. 46031

REGOLAMENTO COMUNALE DELLE SAGRE

PREMESSA

Regione Lombardia ha predisposto, con deliberazione di Giunta Regionale n. X/5519 del 2 agosto 2016, le linee guida per la stesura dei regolamenti comunali che, approvati previo parere obbligatorio delle associazioni imprenditoriali maggiormente rappresentative per il settore commercio su aree pubbliche e somministrazione, contengono la disciplina delle sagre ai sensi dell'art. 18 ter, comma 1, della L.R. 2 febbraio 2010, n. 6.

Scopo della norma è assicurare omogeneità sul territorio lombardo, con la definizione di criteri che da un lato favoriscano iniziative e manifestazioni temporanee con somministrazione di cibi e bevande che abbiano evidenti finalità di valorizzazione del territorio, del turismo, dei prodotti enogastronomici tipici, della cultura, della società e dell'artigianato locale, dall'altro lato siano in grado di evitare che dette manifestazioni assumano la forma di vere e proprie attività commerciali a scopo di lucro, senza adempiere agli obblighi normativi che regolano il commercio in sede fissa ed ambulante e l'attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande svolta dagli esercizi autorizzati.

Pertanto il presente regolamento comunale stabilisce i criteri e le regole per lo svolgimento delle sagre come definite all'art. 16, comma 2, lettera g) della L.R. 6/2010, e anche delle fiere come definite dall'art. 16, comma 2, lettera f) della L.R. 6/2010 limitatamente al loro inserimento nel calendario regionale delle fiere e delle sagre.

INDICE DEL REGOLAMENTO

- Art.1 - Norme di riferimento
- Art.2 - Oggetto e Finalità del Regolamento
- Art. 3 - Definizione di Sagra
- Art. 4 - Soggetti Organizzatori Abilitati
- Art. 5 -Caratteristiche della somministrazione temporanea di alimenti e bevande
- Art.6 - Zone sottoposte a Tutela
- Art.7 - Elenco delle Sagre e Fiere / Istanze per lo svolgimento delle Sagre
- Art.8 - Istanza per lo svolgimento delle Fiere/Sagre
- Art.9 -Modifiche all' Elenco Annuale / Calendario Regionale delle Fiere e delle Sagre
- Art.10 -Modalità di Svolgimento e Durata delle Sagre
- Art.11 - Coinvolgimento degli Operatori in sede Fissa e Ambulanti
- Art. 12 -Altre Autorizzazioni e obblighi assicurativi
- Art. 13 - Informazioni alla Utenza
- Art.14 - Parcheggi e Servizi Igienici
- Art.15 - Attività Rumorose
- Art.16 - Raccolta differenziata Rifiuti -
- Art.17 - Sagre e feste su aree pubbliche. Oneri a carico degli organizzatori
- Art.18 - Patrocinio Comunale
- Art 19 - Altre disposizioni Fiscali e Contributive
- Art.20 - Vigilanza e Controllo
- Art. 21 - Sanzioni
- Art. 22 - Entrata in Vigore
- Art. 23 - Norme finali e transitorie

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Norme di riferimento

- Decreto Legislativo 26 marzo 2010 n. 59 (Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno) - "Direttiva Bolkestein -";
- Legge n. 241/1990 art. 19, modificato dall'art. 49, comma 4-bis del D.L. n. 78/2010 convertito con modificazioni dalla Legge n. 122/2010 e ss. mm. li;
- T.U.L.P.S. 18/06/1931 n. 773 e ss. mm. ii.;
- Legge Regionale 2 febbraio 2010 n. 6 (Testo Unico delle leggi regionali in materia di commercio e fiere);
- D.C.R. 3 marzo 2015 n. 643 (Risoluzione concernente la somministrazione temporanea in occasione di sagre e fiere);
- Legge regionale 29 aprile 2016 n. 10 (Disposizioni in materia di commercio su aree pubbliche. Modifiche alla Legge Regionale 2 febbraio 2010 n. 6);
- L'allegato A della D.G.R. n° X/5519 del 2 agosto 2016 "Linee guida per la stesura dei regolamenti comunali delle sagre ai sensi dell'art. 18 ter, comma 1 della l.r. 6/2010";
- Altre disposizioni contenute nelle leggi statali e regionali in materia;
- Altre disposizioni contenute nel presente regolamento comunale.

Art. 2 - Oggetto e finalità del regolamento

1. Il presente regolamento disciplina, ai sensi delle vigenti leggi, i criteri per lo svolgimento nel territorio comunale di sagre intese quali manifestazioni temporanee che costituiscono reali momenti di aggregazione sociale e sono espressione di cultura, di tradizione e di storia della comunità locale, su aree pubbliche, comprese quelle del demanio lacuale, o sulle aree private delle quali il comune abbia la disponibilità sulla base di apposita convenzione o di altro atto idoneo, attrezzate o meno, coperte o scoperte, nelle quali è prevista la somministrazione di alimenti e bevande e la vendita di prodotti, assicurandone, in particolare, idonea ubicazione temporale, tempi massimi di attuazione, appropriata pubblicità nonché le modalità per ottenere le autorizzazioni.

Art. 3 - Definizione di sagra

1. Per sagra si intendono tutte quelle manifestazioni temporanee comunque denominate, finalizzate alla promozione, alla socialità, all'aggregazione comunitaria, a tradizioni folcloristiche, gastronomiche, di promozione turistica e culturale, a carattere sportivo, ricreativo, religioso e benefico, ecc., organizzate sul territorio comunale, in cui è presente l'attività di somministrazione di alimenti e bevande in via temporanea, accessoria e non esclusiva, disciplinata dall'art. 72 della L. R. n. 6/2010.
2. Le attività devono essere esercitate nel rispetto delle vigenti norme, prescrizioni ed autorizzazioni in materia edilizia, urbanistica ed igienico-sanitaria, fiscale e di sicurezza a tutela dei consumatori, lavoratori e fruitori della manifestazione, nonché di ogni altra specifica normativa di settore.
3. Non è consentito lo svolgimento di manifestazione temporanea, sagra o festa popolare nelle quali sia prevista unicamente ed esclusivamente l'attività di somministrazione di alimenti e bevande.

Art. 4 – Soggetti Organizzatori Abilitati

I soggetti abilitati alla organizzazione delle “Sagre” sono:

- gli enti e le associazioni senza scopo di lucro a finalità culturali, sportive, del tempo libero e del volontariato, associazioni e ogni altro soggetto associativo presente e/o operante in ambito comunale purchè regolarmente iscritte nell’apposito Albo o Registro comunale delle Associazioni e/o forme associative;
- imprese residenti e/o operanti in ambito comunale;
- l’Amministrazione Comunale;
- i partiti politici ;
- i soggetti politici presenti in Consiglio Comunale
- le associazioni sindacali;
- gli organismi religiosi

Resta impregiudicata la facoltà, del Comune, in casi straordinari e motivati, di abilitare altri soggetti.

Art. 5 - Caratteristiche della somministrazione temporanea di alimenti e bevande

5.1. L’esercizio dell’attività di somministrazione di alimenti e bevande in via temporanea su area pubblica ovvero su area privata in disponibilità pubblica , disciplinata dall’articolo 72 della l.r. 6/2010 deve svolgersi nel rispetto della vigente normativa igienico-sanitaria, fiscale e di sicurezza a tutela di consumatori, lavoratori e fruitori della manifestazione.

5.2 L’attività di somministrazione temporanea di alimenti e bevande deve essere a prevalente tipicità locale e/o territoriale e alla caratteristica dell’iniziativa, rispettare prevalentemente la filiera corta, ed essere abbinata ad iniziative di promozione del territorio e/o culturali e/o ludico sportive e/o ricreative e/o espositive e/o folkloristiche con accesso libero al pubblico. L’istanza è rigettata in caso di contrasto della stessa con atti di pianificazione e programmazione regionali e comunali.

Art.6 - Zone sottoposte a Tutela

6.1. Il comune individua, le aree sottoposte a tutela artistica, storica, architettonica, paesaggistica e ambientale, nonché tutte le altre aree nelle quali la somministrazione temporanea di alimenti e bevande di cui all’articolo 72 della l.r. 6/2010 deve essere assoggettata ad autorizzazione.

Art.7 – Elenco delle Sagre e Fiere / Istanze per lo svolgimento delle Sagre

7.1. Al fine di consentire il monitoraggio e la conoscenza sul territorio delle fiere e delle sagre, nonché per permettere all’amministrazione comunale la verifica della sostenibilità di tutti gli eventi temporanei organizzati sul suo territorio, il comune redige ed approva, con delibera di giunta, entro il 30 novembre di ogni anno un **elenco annuale delle sagre e delle fiere** che si svolgeranno sul territorio comunale nell’anno successivo. Nell’elenco devono essere inserite anche le fiere e le sagre organizzate direttamente dal comune ovvero le attività di somministrazione su area privata in disponibilità pubblica.

7.2. Per la predisposizione dell’**elenco**, i soggetti interessati devono depositare e protocollare l’istanza per lo svolgimento sagra o fiera, entro il 30 ottobre di ogni anno, presso l’ufficio protocollo comunale .

7.3 L’**istanza** deve contenere, a pena di inammissibilità, salvo possibile integrazione della stessa entro un termine stabilito dal comune:

- a) dati anagrafici degli organizzatori e, nel caso di impresa, i relativi dati;

- b) copia del verbale dell'organo sociale competente a deliberare contenente la decisione di organizzare la sagra o fiera;
- c) indicazione dell'eventuale sito web della manifestazione e contatti (email o telefono);
- d) tipologia e numero indicativo degli operatori partecipanti;
- e) denominazione, ubicazione ed orari di svolgimento della manifestazione;
- f) finalità della manifestazione e destinazioni degli eventuali utili;
- g) indicazione, sulla relativa planimetria, delle aree destinate a parcheggi, anche provvisori, nonché quelle riservate a parcheggi per i soggetti diversamente abili con percorso accessibile;
- h) indicazione di presenza di servizi igienici, compresi quelli destinati a soggetti diversamente abili, raggiungibili in autonomia e sicurezza, nei limiti stabiliti dalla normativa vigente;
- i) programma di massima della manifestazione;
- j) segnalazione di vendita o somministrazione di prodotti tipici enogastronomici, della cultura e dell'artigianato locale, nonché della provenienza geografica degli alimenti e bevande somministrate e dei rispettivi fornitori
- k) L'ente organizzativo che ha inoltrato l'istanza entro il 30 ottobre, può riservarsi di presentare i documenti previsti dai punti g) e h) j) entro 30 gg dall'inizio della Sagra, manifestando la consapevolezza che in mancanza della documentazione, il Comune non autorizza la Sagra. L'ente organizzativo si assume tutte le responsabilità di tale evenienza.

7.4. In caso di sovrapposizione di due o più sagre nello stesso sito e negli stessi giorni, il comune accoglie le istanze attenendosi, nell'ordine, ai seguenti criteri:

- a) sagra che abbia finalità di valorizzazione del territorio, del turismo, dei prodotti enogastronomici tipici, della cultura e dell'artigianato locale; i prodotti alimentari venduti e somministrati dovranno provenire in prevalenza dall'Elenco dei prodotti agroalimentari tradizionali della Regione Lombardia o comunque classificati e riconosciuti come DOP, IGP, DOC, DOCG e IGT della Regione Lombardia; o comunque dalla filiera corta intesa come ambito comunale e limitrofi;
- b) forte connotazione tradizionale dell'evento che giustifica la sagra (celebrazione religiosa, festa patronale, commemorazione di un evento importante per la comunità, ecc.);
- c) coinvolgimento di più soggetti locali e plurali nella organizzazione;
- d) destinazione degli utili per finalità benefico-solidaristiche e/o sostegno ad attività-iniziativae sussidiarie in ambito comunale;
- e) anni di svolgimento della sagra;
- f) grado di coinvolgimento degli operatori in sede fissa;
- g) ordine cronologico di presentazione dell'istanza.

7.5. L'elenco annuale di cui al comma 7.1. è caricato, dal comune, entro il 15 dicembre di ogni anno sulla apposita piattaforma informatica messa a disposizione dalla Regione.

7.6. L'inserimento nel calendario/programma annuale equivale al riconoscimento della autorizzazione di occupazione di suolo pubblico. Per ogni manifestazione viene indicato l'obbligo o meno del pagamento del Tributo corrispondente.

7.7. Nel caso in cui la sagra si svolga sul territorio di più Comuni, l'organizzatore dovrà presentare l'istanza ad uno dei Comuni che farà da capofila per l'espletamento delle pratiche

Articolo 8 - Istanza per lo svolgimento delle sagre/fiere

8.1. Le disposizioni di cui agli artt. 5 e 8 si applicano in quanto compatibili alla luce della disciplina regionale del commercio su area pubblica anche per lo svolgimento delle fiere di cui all'art. 16 comma 2 lettera F della richiamata Legge Regionale. Tali eventi debbono infatti necessariamente essere riportati nell'elenco annuale e dunque nel calendario regionale di cui all'art. 7, comma 6 previo deposito al comune di apposita istanza da parte degli organizzatori.

- Gli organizzatori delle sagre sono tenuti a presentare 30 giorni prima della data di inizio della manifestazione : domanda di autorizzazione allo svolgimento della manifestazione utilizzando uno dei modelli disponibili presso gli uffici comunali e scaricabili dal sito comunale www.comune.bagnolosanvito.mn.it (il modello da utilizzare deve essere scelto tenendo conto del luogo di svolgimento (al chiuso o all'aperto) e delle caratteristiche tecniche della manifestazione (presenza di palchi, sedie, impianti elettrici, stand provvisori ecc.) completa di tutti gli allegati indicati nel modello stesso;
1. Il mancato rispetto del termine di 30 giorni o la mancanza o carenza degli allegati rende l'istanza irricevibile;
 2. Al momento del ritiro dell'autorizzazione dovranno essere prodotti:
 - Certificato di conformità degli impianti elettrici aggiuntivi;
 - Certificati di corretto montaggio ed eventuale collaudo delle strutture temporanee allestite;
 - Idoneità dei mezzi antincendio
 3. Qualora il programma della sagra o fiera preveda anche: installazione di attrazioni dello spettacolo viaggiante o gonfiabili, competizioni sportive, raduni o simili, concerti e spettacoli dovrà essere presentata agli uffici comunali competenti apposita e separata istanza di autorizzazione;
 4. E' fatto obbligo di presentare la notifica sanitaria ai sensi del Reg. CE 852/2004 per l'attività di somministrazione e in caso di vendita alimentare solo qualora vi sia manipolazione o trasformazione.

Art.9 - Modifiche all' Elenco Annuale / Calendario Regionale delle Fiere e delle Sagre

9.1. L'elenco delle fiere e delle sagre inserito nel calendario regionale può essere integrato o modificato solo dal comune con atto di giunta Comunale

9.2. Gli organizzatori che intendano modificare i dati già inseriti o, in via del tutto eccezionale, presentare istanza fuori termine per una nuova manifestazione non prevista e non prevedibile in sede di programmazione annuale, devono rivolgersi al comune almeno 30 giorni prima dell'ipotizzata data di inizio della manifestazione stessa, al fine di consentire l'espletamento di tutte le verifiche necessarie e di darne la necessaria visibilità al pubblico. Con solo riferimento alle modifiche di eventi già calendarizzati, tale termine può essere derogato, con provvedimento motivato, in ragione di emergenze o eventi meteorologici straordinari ed entro il limite strettamente necessario a superare tali difficoltà.

Art. 10 - Modalità di svolgimento e durata sagre

10.1. Il comune, tenuto conto del luogo di svolgimento della sagra e della tutela dell'ordine pubblico e della sicurezza, può definire in sede di rilascio autorizzativo un **orario massimo di svolgimento delle attività** fermo restando quanto previsto in termini di orario dalla normativa comunale relativa alla Zonizzazione Acustica.

10.2. Il comune, previa adeguata motivazione può stabilire la **durata massima**, precisando **se consecutiva o non**, delle singole sagre e un **eventuale periodo di intervallo tra ciascuna** di esse adeguando, di conseguenza, l'elenco annuale da inoltrare in Regione.

La durata massima deve essere stabilita attenendosi ai seguenti criteri:

- a) dimensione operativa del soggetto proponente (es. locale, comunale, provinciale)
- b) grado percentuale di prevalenza dell'utilizzo di prodotti a tipicità locale e di coinvolgimenti di soggetti plurali di cui all'art.3 presenti e/o operanti in ambito comunale
- c) grado percentuale di destinazione degli utili per finalità benefico-solidaristiche e/o sostegno ad attività-iniziativae sussidiarie in ambito comunale;

Per quanto riguarda la "**consecutività**" e la "**durata massima**" delle "Sagre" viene stabilito da un numero 5 a 8 giorni di durata di ogni "Sagra" rispetti i criteri/priorità di cui ai punti b) e c) sopracitati il comune si atterrà a quanto segue :

- **locale** : 5 giorni consecutivi
- **comunale**: 8 giorni anche non consecutivi (più fine settimana consecutivi)
- **provinciale** **8** giorni anche non consecutivi (più fine settimana consecutivi)

10.3. Il comune, allo scopo di garantire uguali opportunità a tutti i soggetti organizzatori e corrispondere allo spirito della norma regolamentare stabilisce in 2 il numero massimo di sagre autorizzabili ogni anno per ogni singolo soggetto proponente . Il numero delle fiere e delle sagre ,organizzate da più soggetti plurali aventi comunque una dimensione e caratteristica che coinvolge l'intero comune e gode almeno del patrocinio comunale , possono essere in numero superiore sino ad un massimo di 2

10.4. Analogamente si stabilisce altresì in 4 il numero massimo di sagre autorizzabili per ogni singolo/a Paese/ Frazione , escludendo da tale numero le fiere e le sagre organizzate da più soggetti plurali aventi comunque una dimensione e caratteristica che coinvolge l'intero comune e gode almeno del patrocinio comunale

Resta impregiudicata la facoltà del comune, in casi straordinari e motivati, di autorizzare manifestazioni sia come numero che come durata diversi da quanto sopra.

Art.11 - Coinvolgimento degli operatori in sede fissa e ambulanti

11.1. Durante lo svolgimento delle sagre, compatibilmente con le esigenze di tutela dell'ordine pubblico, il comune può concedere su richiesta scritta dei medesimi e/o a seguito di intesa con gli organizzatori l'evento agli esercizi di vicinato e ai pubblici esercizi di vendere e somministrare i propri prodotti sull'area pubblica antistante l'esercizio commerciale o su quella adiacente la sagra.

11.2. Il comune può altresì prevedere su richiesta scritta dei medesimi e/o a seguito di intesa con gli organizzatori l'evento che parte della superficie utilizzata per la sagra sia destinata agli operatori in sede fissa o agli ambulanti che normalmente esercitano l'attività sul territorio comunale. Non è comunque consentita la vendita di alimenti e bevande fatto salvo l'intesa con

i soggetti organizzatori della sagra. Il tributo per la occupazione di suolo pubblico è a carico degli operatori richiedenti.

11.3. Qualora la suddetta superficie non sia utilizzata dagli operatori in sede fissa o dagli ambulanti, potrà essere impiegata dai partecipanti alla sagra. L'utilizzo di più del 10% della superficie utilizzata per la sagra potrà essere assentito previo accordo tra gli organizzatori della sagra e il comune.

Art.12 – Altre Autorizzazioni e obblighi assicurativi

12.1. Qualora nell'ambito della Sagra e/o Fiera siano previsti eventi, manifestazioni per loro natura assoggettati a licenza, autorizzazione, scia e/o altre autorizzazioni previste dalla normativa vigente le relative istanze vanno presentate nei termini previsti dalle norme che li regolamentano e i relativi atti di assenso devono essere prodotti prima dell'effettuazione della sagra, o comunque entro i termini previsti dal regolamento comunale.

12.2. Prima dell'inizio della manifestazione il soggetto organizzatore dovrà stipulare una assicurazione RCT a copertura di eventuali danni a terzi e al patrimonio comunale connessi con la organizzazione della manifestazione medesima e una assicurazione infortuni a tutti di tutti i volontari e/o lavoratori coinvolti. Copia delle medesime assicurazione deve essere depositata in comune prima del ritiro delle previste Autorizzazioni.

Art. 13 - Informazioni all'utenza

13.1. È fatto obbligo all'organizzatore di comunicare, nelle modalità ritenute idonee a diffonderne la conoscenza presso l'utenza della sagra, le seguenti informazioni

- a) il/i Referente/i del soggetto organizzatore a cui è possibile rivolgere per avere informazioni sulla manifestazione;
- b) la finalità della manifestazione e la destinazioni degli eventuali utili, evidenziando la percentuale destinata per finalità benefico-solidaristiche e/o sostegno ad attività-iniziativae sussidiarie in ambito comunale;
- c) per ciascuna pietanza e bevanda, il luogo di provenienza e il nome dei fornitori dei prodotti utilizzati. Va segnalato altresì il prezzo di vendita e la presenza di eventuali Allergeni mediante esposizione di cartelli illustrativi posizionati presso le casse o i punti di ordinazione oppure attraverso specifica indicazione nel menù.

Qualora per la sagra o fiera o festa popolare sia fatta pubblicità in internet, le medesime indicazioni sono riportate sul web.

Art.14- Parcheggio e Servizi Igienici

14.1. L'area interessata dalla manifestazione dovrà essere dotata di:

- a) servizi igienici, di cui almeno uno riservato ai disabili e raggiungibile in autonomia e sicurezza, in numero adeguato rispetto ai visitatori.
- b) aree destinate a parcheggi anche provvisori, nei limiti stabiliti dalla normativa vigente. Tali aree possono coincidere con i parcheggi a raso già esistenti su aree pubbliche.
- c) parcheggi riservati a soggetti diversamente abili, con percorso accessibile quale collegamento con almeno parte delle aree destinate alla somministrazione temporanea di alimenti e bevande, anche attraverso soluzioni mobili o temporanee la cui presenza deve essere comunque segnalata.

Art. 15 - Attività Rumorose

15.1. I soggetti promotori della sagra sono tenuti al rispetto delle disposizioni previste dalle norme vigenti nonché dal Piano comunale di zonizzazione sull'acustica e la disciplina delle attività rumorose.

Art.16 - Raccolta differenziata rifiuti

16.1. Al fine di ridurre la produzione di rifiuti tal quali durante le sagre ed incrementare la raccolta differenziata, il soggetto organizzatore deve predisporre un'adeguata informazione agli addetti alla manifestazione per la gestione corretta dei rifiuti prodotti; lo stesso soggetto deve designare una o più aree, facilmente accessibili e ben identificabili, sia da parte del personale operativo, sia da parte dei fruitori, dove collocare i contenitori per la raccolta differenziata ed eventualmente i contenitori per i vuoti a rendere.

L'organizzatore, qualora autorizzato, dovrà anche predisporre un'area dotata di contenitori per la raccolta dell'olio da cucina esausto.

I contenitori per la gestione della raccolta differenziata sono forniti dal Gestore del Servizio Rifiuti, su specifica richiesta, con apposito modulo, del soggetto organizzatore; i costi, a carico del soggetto organizzatore, di fornitura dei contenitori, nonché di raccolta e smaltimento dei rifiuti, sono definiti dal Gestore.

Art. 17 -Sagre e feste su aree pubbliche. Oneri a carico degli organizzatori

17.1. L'organizzazione della manifestazione è interamente a carico dei promotori, fatto salvo quanto determinato dall'Amministrazione Comunale nell'eventuale concessione del Patrocinio.

Art.18 - Patrocinio Comunale

18.1. Il Patrocinio rappresenta una forma simbolica di adesione ed una manifestazione di apprezzamento da parte del comune verso le iniziative degli enti e delle associazioni meritevoli per le finalità precisate nel Regolamento relativo in vigore e può essere Patrocinio Gratuito o Patrocinio Oneroso. Richiesta di patrocinio per l'evento (obbligo da parte dell'organizzatore di inserire il logo Comunale in tutti i messaggi pubblicitari e manifesti)

18.2. Il Patrocinio Gratuito potrà essere riconosciuto a tutte le Manifestazioni contenute nell'elenco annuale che prevedano la destinazione degli utili per finalità benefico-solidaristiche e/o sostegno ad attività-iniziativae sussidiarie in ambito comunale;

18.3 I Patrocinio Oneroso potrà essere riconosciuto a tutte le Manifestazione che vedano il comune tra i soggetti promotori e/o organizzatori-

Art. 19 - Altre disposizioni fiscali e contributive

19.1. Gli organizzatori degli eventi oggetto del presente regolamento avranno cura di osservare le norme vigenti in materia di imposte dirette, imposta sul valore aggiunto, irap, imposta sugli intrattenimenti e delle connesse disposizioni in materia di certificazione dei corrispettivi, tenuto conto della vigenza di regimi agevolativi riservati agli Enti non

commerciali ed alle Onlus, cui gli organizzatori potranno fare ricorso ricorrendone i presupposti.

Art. 20 - Vigilanza e controllo

20.1. Le attività di vigilanza e controllo sono in capo al comune che applica le sanzioni e ne introita i proventi

Art. 21 - Sanzioni (comma 2 - 3 - 4 ,Art.18 ter della l.r. 2 febbraio 2010, n. 6)

21.1. In caso di inosservanza delle disposizioni del regolamento comunale si applica la sanzione del pagamento di una somma da 500,00 euro a 3.000,00 euro secondo quanto previsto dal regolamento medesimo.

21.2. In caso di svolgimento di sagre al di fuori del calendario regionale di cui all'articolo 16, comma 2, lettera h), gli organizzatori sono puniti con la sanzione pecuniaria da 2.000,00 euro a 12.000,00 euro e con l'immediata interruzione della sagra.

In caso di recidiva, le sanzioni di cui ai commi 2 e 3 sono raddoppiate. A partire dalla terza violazione, oltre alla sanzione pecuniaria, la sagra non potrà essere iscritta nel calendario regionale per i due anni successivi all'ultima violazione commessa.

21.3. Sono fatte salve le sanzioni previste per specifiche responsabilità penali in materia e la violazione di altre leggi speciali riguardanti la organizzazione della Manifestazione

21.4. Le procedure relative all'accertamento ed irrogazioni delle sanzioni sono individuate dalle disposizioni di cui alla Legge 689/91 e successive modificazioni

Art. 22 - Entrata in vigore

22.1. Il presente Regolamento entra in vigore dopo l'approvazione da parte del Consiglio Comunale e l'avvenuta pubblicazione all'Albo Pretorio per la durata di 15 giorni.

22.2. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento cessano di avere efficacia tutte le precedenti disposizioni regolamentari eventualmente deliberate in materia.

22.3. Per quanto non espressamente disciplinato nel presente Regolamento, si fa rinvio alla normativa vigente in materia.

Art. 23 - Norme finali e transitorie

23.1. Le istanze di cui al presente Regolamento sono inviate alla casella di posta elettronica certificata del Comune o comunque fatte pervenire al protocollo con altra modalità indicate dalla stessa amministrazione comunale entro il 30 ottobre di ogni anno.

In sede di prima applicazione il Comune può indicare una data diversa. Analogamente può slittare la scadenza del 30 novembre fermo restando il rispetto della data del 15 dicembre.

23.2. Le modifiche del presente Regolamento e alla stesura del calendario regionale delle sagre il Comune sente obbligatoriamente le associazioni previste all'articolo 19 della l.r. 6/2010.

23.3 Le norme di cui all' Elenco delle Sagre e Fiere / Istanze per lo svolgimento delle Sagre verranno applicate a decorrere dalla sagre che si svolgeranno nell'anno 2017.